



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 18009/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliare I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, concernente Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania” - Reg. Gen. n. 80

Ad iniziativa dei Consiglieri Marrazzo e Francesco Vincenzo Nappi
depositata il 6 settembre 2010.

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **17 SET 2010**

IL PRESIDENTE

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13,
concernente Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”*

Ad iniziativa dei Consiglieri Marrazzo e Francesco Vincenzo Nappi

(Registro Generale numero 80)





Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone il fine di semplificare le procedure gestionali circa i versamenti dei contributi per la corresponsione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato relativi alle attribuzioni dei consiglieri regionali.

Tali importi mensili con la precedente normativa venivano trasferiti dal Consiglio alla Giunta e poi, da quest'ultimi girati al Consiglio all'occorrenza. Si tratta quindi di un provvedimento che evita sprechi di energia e di economia tra personale del Consiglio e della Giunta e, nel contempo, snellire in modo efficace le procedure nel dare risposte concrete e tempestive agli aventi diritto.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1996, n. 13, è così sostituito:

“1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria del 22% a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 5% a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lettera d), comma 2 dell'articolo 1. Tali importi vengono versati mensilmente su un Capitolo di nuova istituzione dell'Entrata del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.